



COMUNE DI MISANO ADRIATICO
PROVINCIA DI RIMINI

REGOLAMENTO
DI POLIZIA URBANA

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 23/04/2007

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 *Finalità*
- Art. 2 *Oggetto e applicazione*
- Art. 3 *Definizioni*
- Art. 4 *Concessioni e autorizzazioni*
- Art. 5 *Vigilanza*
- Art. 6 *Sanzioni*
- Art. 7 *Ottemperanza*

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

- Art. 8 *Comportamenti vietati*
- Art. 9 *Altre attività vietate*
- Art. 10 *Nettezza del suolo e dell'abitato*
- Art. 11 *Rifiuti*
- Art. 12 *Prescrizioni in caso di pioggia, gelo o neve*

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

- Art. 13 *Manutenzione delle facciate degli edifici*
- Art. 14 *Verniciature*
- Art. 15 *Lavaggio mostre e vetrine*
- Art. 16 *Edifici disabitati e/o abbandonati*
- Art. 17 *Canali, tubi delle acque pluviali e di scolo*
- Art. 18 *Pulizia dei cortili*
- Art. 19 *Spurgo pozzi neri*
- Art. 20 *Esalazioni moleste*
- Art. 21 *Fuoco su suolo pubblico e privato*
- Art. 22 *Disposizioni particolari per il decoro cittadino.*

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

- Art. 23 *Parchi, aiuole ornamentali e fontane comunali*
- Art. 24 *Disposizioni sul verde privato non soggetto ad uso pubblico*

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

- Art. 25 *Disposizioni generali*
- Art. 26 *Specificazioni*

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

- Art. 27 *Occupazioni per manifestazioni*
- Art. 28 *Occupazioni con spettacoli viaggianti*
- Art. 29 *Occupazioni*
- Art. 30 *Occupazioni con strutture pubblicitarie*
- Art. 31 *Occupazioni per lavori di pubblica utilità*
- Art. 32 *Occupazioni per traslochi*
- Art. 33 *Occupazioni del soprassuolo*
- Art. 34 *Occupazioni di altra natura*
- Art. 35 *Occupazioni per comizi e raccolta di firme*
- Art. 36 *Mestieri girovaghi* PAG.23/24
- Art. 37 *MendicITÀ*
- Art. 38 *Acquisto ed assunzione di stupefacenti su suolo pubblico*

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

- Art. 39 *Disciplina sull'occupazione di suolo pubblico e/o privato all'esterno degli esercizi commerciali, pubblici esercizi ed esercizi simili nel periodo estivo (01/04 – 30/09)*
- Art. 40 *Occupazioni per temporanea esposizione*
- Art. 41 *Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali*
- Art. 42 *Commercio in forma itinerante*

TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

- Art. 43 *Disposizioni generali*
- Art. 44 *Spettacoli e trattenimenti*
- Art. 45 *Suoni e rumori nelle case e nei luoghi di convivenza e di riunioni*
- Art. 46 *Botti e petardi*
- Art. 47 *Lavoro notturno*
- Art. 48 *Circoli privati*
- Art. 49 *Abitazioni private*
- Art. 50 *Strumenti musicali*
- Art. 51 *Dispositivi acustici antifurto*
- Art. 52 *Cantieri edili*

TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

- Art. 53 *Protezione della fauna selvatica*
- Art. 54 *Tutela degli animali domestici*

TITOLI VI - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI, COMMERCIO E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

- Art. 55 *Servizi igienici*
- Art. 56 *Commercio e offerte di servizi all'interno di edifici e luoghi pubblici*
- Art. 57 *Commercio all'ingrosso. Apposizione cartello indicativo*
- Art. 58 *Esposizione materiale funerario*
- Art. 59 *Amministrazione degli stabili*

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità

1. *Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune di Misano A., comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.*

Art. 2

Oggetto e applicazione

1. *Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:*

- a) *sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;*
- b) *occupazione di aree e spazi pubblici;*
- c) *quiete pubblica e privata;*
- d) *protezione e tutela degli animali;*
- e) *esercizi pubblici e attività commerciali*

2. *Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale, dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.*

3. *Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine **Regolamento** senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.*

Art. 3

Definizioni

1. *Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:*

- a) *il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al*

pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate;

- b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;*
- c) i monumenti, le fontane e gli arredi urbani in genere;*
- d) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;*
- e) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.*

*2. Per **fruizione** di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.*

*3. Per **utilizzo** di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.*

L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4

Concessioni e autorizzazioni

1. Quando, a norma del Regolamento, occorre conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sindaco.

2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba corredarla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.

4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.

5. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1. e 2., dal titolare della concessione o della autorizzazione.

6. *Il Sindaco può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.*

Art. 5

Vigilanza

1. *Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito da personale di altri enti, preposti alla vigilanza.*

2. *Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1., possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.*

3. *All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.*

Art. 6

Sanzioni

1. *La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa stabilita in ciascun articolo.*

2. *Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.*

3. *Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.*

4. *L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.*

5. *Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.*

6. *Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni*

specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

Art. 7

Ottemperanza

1. Salvo quanto stabilito da speciali disposizioni, le ordinanze comunali emanate in attuazione di norme statali e regionali o di regolamenti municipali del Comune di Misano A., devono essere ottemperate nel termine di adempimento indicato dal singolo provvedimento ovvero, per i provvedimenti che per loro natura non prevedono tale termine, dalla data della loro notificazione o pubblicazione ai sensi di legge.

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 8

Comportamenti vietati

- 1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Comune di Misano A. è vietato:*
 - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati ;*
 - b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;*
 - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;*
 - d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, alberi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;*
 - e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà ;*
 - f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico*

transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni .

(la sanzione per la violazione dei commi a), b), c), d), e),f) è da Euro 50,00 a Euro 300,00);

- g) utilizzare gli impianti o le attrezzature pubbliche destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite dei dodici anni di età;*
- h) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;*
- i) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico o privato soggetto a pubblico passaggio, qualsiasi operazioni di pulizia e/o lavaggio;*
- l) immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;*
- m) sdraiarsi o dormire per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi*

(la sanzione per la violazione dei commi g), h), i), l), m) è da Euro 25,00 a Euro 150,00);

- n) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti ;*
- o) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;*
- p) ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;*
- q) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;*
- r) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;*
- s) sparare mortaretti o altri simili apparecchi;*
- t) Attaccare o appendere cartelli di qualsiasi genere agli alberi pubblici. **Gli Agenti accertatori provvederanno a rimuovere immediatamente i cartelli.***

(la sanzione per la violazione dei commi n), o), p), q), r), s) e t) è da Euro 50,00 a Euro 300,00).

Art. 9

Altre attività vietate

1. *A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:*
 - a) *ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e*

comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;

- b) *utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;*

(la sanzione per la violazione dei commi a) e b) è da Euro 50,00 a Euro 300,00);

- c) *collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;*

- d) *procedere alla inaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;*

- e) *procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;*

- f) *Lo stendimento dei panni di bucato deve essere effettuato in modo tale che non sia prospiciente a strade o piazze pubbliche;*

(la sanzione per la violazione dei commi c), d), e),f) è da Euro 25,00 a Euro 150,00);

- g) *È vietato imbrattare con disegni e/o scritte, immobili pubblici e/o privati al di fuori di spazi autorizzati. Fermo restando le norme di legge, l'esecuzione di disegni o scritte su immobili effettuata utilizzando materiali diluibili in acqua è punita con la sanzione amministrativa sotto indicata. Nel caso in cui tali disegni e/o scritte siano realizzati con vernici bombolette spray la sanzione amministrativa è aumentata del triplo. È sempre disposto l'obbligo del ripristino a spese del trasgressore per danni al patrimonio pubblico.*

(la sanzione è da Euro 100,00 a Euro 600,00);

- h) *È vietato gettare, lanciare e lasciare cadere sassi od altri oggetti che possono colpire le persone e/o le cose.*

(la sanzione è da Euro 300,00 a Euro 1.800,00).

Art. 10

Nettezza del suolo e dell'abitato

1. *Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone;*

2. *E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante,*

sino ad una distanza non inferiore a due metri;

3. *L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.*

4. *E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia;*

5. *I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.*

6. *I proprietari di aree private non recintate confinanti con pubbliche vie, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati;*

7. *Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;*

8. *Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti.*

9. *All'interno dei centri abitati è assolutamente proibito tenere animali della specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, nonché detenere galline, piccioni, conigli ed altri animali di bassa corte.*

(la sanzione per la violazione dei commi 1, 2, 4, 6, 7 e 9 è da Euro 50,00 a Euro 300,00).

Art. 11

Rifiuti

(Si rimanda alle previsioni del vigente Regolamento Comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi e urbani).

Art. 12

Prescrizioni in caso di pioggia, gelo o neve

1. - Gelo:

È vietato innaffiare il suolo pubblico o soggetto a pubblico passaggio quando, a causa della temperatura esterna, vi sia pericolo di formazione di lastre di ghiaccio ovvero vi sia presenza di ghiaccio.

(la sanzione è da Euro 100,00 a Euro 600,00);

2. - Pioggia:

In caso di pioggia, qualora si determini stillicidio, le tende sovrastanti suolo pubblico o soggetto a pubblico passaggio, devono essere riavvolte.

(la sanzione è da Euro 25,00 a Euro 150,00);

3. *I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati aperti al pubblico onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose;*

4. *I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza;*

5. *E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti;*

6. *Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori;*

7. *L'obbligo stabilito all'art. 10, comma 4., vale anche per la rimozione della neve. Il Sindaco con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi;*

8. *I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.*

(la sanzione per la violazione dei commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 è da Euro 25,00 a Euro 250,00).

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art. 13

Manutenzione delle facciate degli edifici

1. *A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione, procedendo a periodiche manutenzioni e/o al rifacimento delle coloriture.*

(Per la violazione si applica la sanzione è da Euro 100,00 a Euro 600,00);

2. *Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1., il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.*

Art. 14

Verniciature

1. Chiunque esegue verniciatura di mostre, vetrine, cancelli, recinzioni o simili, posti lungo strade o aree pubbliche o soggette a pubblico passaggio, deve apporre segnali atti ad avvertire i passanti .

(Per la violazione del presente articolo, la sanzione è da Euro 25,00 a Euro 150,00);

Art. 15

Lavaggio mostre e vetrine

1. Il lavaggio delle mostre e delle vetrine collocate sulle parti esterne dei fabbricati, dovrà essere effettuato con le opportune cautele atte ad evitare imbrattamento di suolo pubblico e/o molestia ai passanti;

2. È vietato gettare su suolo pubblico le acque di lavaggio dei locali e delle vetrine. Le acque dovranno essere convogliate nei modi prescritti dalla normativa specifica;

3. È fatto obbligo all'esecutore ovvero al titolare dell'esercizio di provvedere alla ripulitura immediata del suolo pubblico dalle materie e dai liquidi eventualmente presenti .

(la sanzione per la violazione dei commi 1, 2, e 3 è da Euro 25,00 a Euro 150,00);

Art. 16

Edifici disabitati e/o abbandonati

1. I proprietari o i possessori a qualunque titolo di edifici disabitati e/o in stato di abbandono sono obbligati ad ostruirne gli accessi a mezzo di idonei sbarramenti fissi costituiti da mattoni ovvero muratura ovvero rete elettro-saldata che ostruiscano completamente l'accesso e precludano stabilmente la possibilità di invasione ed occupazione da parte di terzi .

Si fanno salve le previsioni di cui al precedente articolo 13).

(Per la violazione la sanzione è da Euro 100,00 a Euro 600,00).

Art. 17

Canali, tubi delle acque pluviali e di scolo

1. I proprietari dei fabbricati devono mantenere in perfetto stato i sistemi di canalizzazione delle acque pluviali per impedire fuoriuscite di liquidi su suolo pubblico tali da bagnare e/o insudiciare i passanti;

2. È vietato collocare all'interno dei tubi di scolo delle acque piovane qualunque cosa che impedisca o limiti il libero scolo delle acque piovane e/o provochi fuoriuscita di liquidi .

3. Le acque piovane non possono essere canalizzate nella rete delle acque nere.

(la sanzione per la violazione dei commi 1, 2 e 3 è da Euro 25,00 a Euro 150,00);

Art. 18

Pulizie dei cortili

1. I proprietari, gli inquilini, e gli amministratori hanno l'obbligo di tenere sempre sgombri e puliti i cortili delle case da loro possedute, abitate od amministrate.

(Per la violazione si applica la sanzione è da Euro 50,00 a Euro 300,00);

Art. 19

Spurgo pozzi neri

1. Nel territorio comunale posto a mare della S.S. 16, lo spurgo di pozzi neri potrà essere effettuato nel periodo dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e nel periodo dal 1 ottobre al 30 aprile di ogni anno dalle ore 6.00 alle ore 10.00, salvo casi di forza maggiore. Nel restante territorio comunale lo spurgo di pozzi neri potrà essere effettuato nel periodo dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno dalle ore 6.00 alle ore 10.00 e nel periodo dal 1 ottobre al 30 aprile di ogni anno dalle ore 6.00 alle ore 10.00.

(Per la violazione si applica la sanzione è da Euro 50,00 a Euro 300,00);

Art. 20

Esalazioni moleste

Fatte salve le disposizioni che regolano la materia è vietato provocare qualunque esalazione che rechi danno o molestia.

(Per la violazione si applica la sanzione è da Euro 50,00 a Euro 300,00).

Art. 21

Fuoco su suolo pubblico e privato

1. Senza preventiva autorizzazione è vietato accendere fuochi, anche momentaneamente, sul suolo pubblico, nelle aree pubbliche e/o aperte al pubblico e nei giardini e parchi pubblici.

2. In occasione delle tradizionali manifestazioni che si svolgono nella serata antecedente la ricorrenza di San Giuseppe (19 marzo) e della Annunciazione della M.V. (25 Marzo) è consentita l'accensione di fuochi previa comunicazione all'Autorità competente.

3. E' vietato dar fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie e ramaglie ad una distanza minore da 100 metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile. Anche quando è stato acceso il fuoco nei modi ed alla distanza suindicata, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e con il numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.

(la sanzione per la violazione ai commi 1), 2) e 3) è da Euro 50,00 a Euro 300,00).

Art. 22

Disposizioni particolari per il decoro cittadino.

- 1) **dal 15/05 al 20/09** di ciascun anno, prima delle ore 24.00, è vietato spegnere le luci delle vetrine dei negozi, dei pubblici esercizi e delle attività ricettive, nell'intera zona a mare della SS.16 compresa la località Portoverde;
- 2) la rimozione delle ante di legno o di altro materiale di chiusura delle vetrine degli esercizi pubblici, commerciali e strutture ricettive dovrà avvenire almeno 7 giorni prima delle festività Pasquali e la relativa ricollocazione non potrà avvenire prima del 20.09 di ciascun anno;
- 3) la rimozione delle paratie poste a protezione degli stabilimenti balneari dovrà avvenire almeno 7 giorni prima delle festività Pasquali e la relativa ricollocazione non potrà avvenire prima del 20.09 di ciascun anno;
- 4) la rimozione delle recinzioni fatiscenti e pericolose (esempio filo spinato) e la loro eventuale sostituzione dovrà avvenire entro 180 giorni dalla notifica di uno specifico provvedimento con altre più idonee, decorose e sicure, nel rispetto del vigente Regolamento edilizio comunale;
- 5) è fatto obbligo ai proprietari, ai locatari e ai concessionari di immobili, di mantenere pulite le relative aree, i parcheggi privati e spazi analoghi, in specie tutte quelle aree visibili da spazi pubblici o aperti al pubblico.

(per la violazione si applica la sanzione da Euro 100,00 a Euro 600,00)

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 23

Parchi, aiuole ornamentali e fontane comunali

1. E' vietato accedere, circolare e sostare con veicoli a motore su tutte le aree dei parchi ed aiuole ornamentali. Il divieto non viene applicato alle categorie di veicoli di seguito elencate alle quali è consentito il transito esclusivamente sui percorsi delimitati:
 - a) motocarrozette per il trasporto di portatori di handicap;
 - b) mezzi di soccorso;
 - c) mezzi di vigilanza;
 - d) mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e di strutture e manufatti in esso inseriti;

e) mezzi per il rifornimento di prodotti confezionati presso il punto di incontro presente all'interno del parco;

E' altresì vietato l'accesso ai parchi ai cavalli e ai mezzi trainati da animali.

2. E' vietato circolare e sostare su tutte le aiuole ornamentali con le biciclette ed altri mezzi non motorizzati;

3. E' vietato su tutte le aree dei parchi di gettare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta appositamente predisposti;

4. Su tutte le aree dei parchi è vietato:

- imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica ed i manufatti presenti all'interno del parco,

- far uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione;

- estirpare, tagliare o comunque danneggiare la cortica erbosa e le essenze arboree ed arbustive o scavare il terreno.

- raccogliere fiori, i frutti e qualsiasi altra parte della vegetazione;

- asportare terra;

- rimuovere e danneggiare i nidi e le tane;

- catturare e molestare gli animali selvatici;

- esercitare qualsiasi forma di attività venatoria propedeutica alla caccia;

- appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici;

- versare sul suolo sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo;

- introdurre nuovi animali selvatici senza l'assenso dell'Amministrazione Comunale od alimentare quelli eventualmente presenti;

- campeggiare, pernottare ed accendere fuochi;

- soddisfare le naturali necessità umane al di fuori delle apposite strutture;

- effettuare operazioni di pulizia di veicoli o parti di essi;

- posizionare strutture fisse o mobili, senza le prescritte autorizzazioni;

- calpestare i tappeti erbosi qualora il divieto sia segnato in loco;

- assumere un comportamento che determini danni all'ambiente.

5. Su tutte le aree dei parchi è vietato altresì:

- condurre i cani nel parco senza guinzaglio. La museruola è prescritta per cani di grossa taglia o di indole particolarmente mordace;

- condurre cani nel parco senza il possesso di palette, sacchetti o dispositivi di altro tipo atti a rimuovere gli escrementi;
- addestrare cani da caccia, difesa o guardia così come previsto dalla vigente normativa;
- abbandonare cani o altri animali nel parco;
- condurre i cani in modo da porre in pericolo l'incolumità delle persone o degli altri animali;

Gli obblighi di cui al presente articolo non si applicano ai conduttori ed ai proprietari di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione, determinati da anzianità o da aventi handicap.

6. Su tutte le fontane del territorio comunale è vietato:

- la balneazione;
- gettare qualsiasi oggetto, animale o rifiuto, o qualsiasi liquido all'interno di esse;
- soddisfare le naturali necessità umane;
- rimuovere le acque contenute all'interno di esse;
- danneggiamento delle strutture e impianti.

Per quanto riguarda le fontane del torrente e del polipo, è consentita la balneazione con i getti d'acqua.

7. Non è consentita l'installazione di giostre o altre simili attrazioni per lo svago dei bambini nei parchi e giardini comunali, qualora l'occupazione si protragga oltre le 24 ore e previo parere della Giunta Municipale.

(la sanzione per la violazione dei commi 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) è da Euro 25,00 a Euro 150,00).

Art. 24

Disposizioni sul verde privato non soggetto ad uso pubblico

1. I proprietari, nonché tutti coloro che, abbiano la disponibilità di aree private non soggette ad uso pubblico, all'interno del territorio urbanizzato e/o centro abitato, per prevenire l'abbandono indiscriminato di rifiuti nonché l'invasione dei terreni da parte di nomadi in transito, il cui insediamento, ancorché provvisorio, costituisca fattore di turbativa anche igienico sanitaria, devono osservare le seguenti disposizioni relative alle aree in oggetto:

a) *provvedere alla realizzazione e manutenzione di recinzione perimetrale. La recinzione dovrà essere realizzata, secondo quanto disposto dal regolamento edilizio e comunque ad una altezza non superiore a metri 1,50, con l'osservanza delle fasce di rispetto previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione. In alternativa, le aree predette devono essere costantemente arate o coltivate e gli accessi carrabili alle stesse devono essere impediti mediante sbarramenti naturali od artificiali idonei ad impedire l'ingresso ai veicoli.*

b) tenere le aree libere da rifiuti, anche se abbandonati da terzi, materiali vari, anche se accantonati in ripari, ricoveri, tettoie o strutture precarie rimate.

c) controllare la vegetazione erbacea presente nelle aree in oggetto provvedendo a periodici tagli necessari ad impedire un eccessivo sviluppo della vegetazione stessa. Si considera eccessivo sviluppo della vegetazione la presenza di vegetazione avente un'altezza dal piano di campagna superiore a 20 (venti) centimetri.

d) evitare gli impaludamenti ed i ristagni di acque; Gli obblighi indicati al comma 2 sono applicabili anche alle aree private poste a confine con gli agglomerati urbani, posti all'interno del territorio comunale, ed identificati con apposita Deliberazione della Giunta Comunale come "centri abitati" ai sensi dell'art. 4 del Codice della Strada.

e) controllare le siepi e le alberature provvedendo a periodici tagli necessari ad impedire lo sviluppo della vegetazione su suolo pubblico.

(la sanzione per la violazione delle lettere a), b), c) d),e) del comma 1 è da Euro 100,00 a Euro 600,00).

2. E' fatto altresì divieto:

a) ad opera di chiunque, abbattere alberi, siano essi vivi, deperiti o morti e pericolanti, su tutto il territorio comunale, senza la preventiva autorizzazione dei competenti uffici comunali. L'abbattimento senza autorizzazione è punito con le sanzioni di seguito riportate.

Alberi autoctoni, così come definiti nel regolamento edilizio:

- aventi circonferenza del fusto fino a 20 cm. di diametro *(la sanzione è da Euro 250,00 a Euro 1.500,00)*
- aventi circonferenza del fusto compreso tra 21 cm. e 40 cm. di diametro *(la sanzione è da Euro 500,00 a Euro 3.000,00);*
- aventi circonferenza del fusto maggiore di 41 cm. di diametro *(la sanzione è da Euro 1.500,00 a Euro 9.000,00);*

Alberi non autoctoni così come definiti nel regolamento edilizio:

- aventi circonferenza del fusto fino a 20 cm. di diametro *(la sanzione è da Euro 150,00 a Euro 900,00)*
- aventi circonferenza del fusto compreso tra 21 cm. e 40 cm. di diametro *(la sanzione è da Euro 250,00 a Euro 1.500,00);*
- aventi circonferenza del fusto maggiore di 41 cm. di diametro *(la sanzione è da Euro 500,00 a Euro 3.000,00);*

b) solo per esemplari morti sarà sufficiente inviare una comunicazione in carta semplice all'Ufficio Ambiente del Comune, corredata da documentazione fotografica. Il Comune potrà esprimere un parere entro 30 giorni dalla data di presentazione di tale richiesta. Trascorso tale termine, in assenza di risposta da parte del Comune stesso, si potrà procedere all'abbattimento.

c) non sono soggetti ad autorizzazione gli abbattimenti facenti parte di progetti approvati dall'Amministrazione Comunale.

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

Art. 25

Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.

2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:

a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;

b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi inter-pilastrici;

c) i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;

(la sanzione per la violazione del comma 2) lett a), b) e c) è da Euro 50,00 a Euro 300,00).

3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel comma 2), sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.

4. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.

5. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3).

6. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire il permesso di costruire, ovvero presentare una D.I.A., anche in forma precaria.

7. Le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia,

alle disposizioni dello speciale regolamento comunale, nonché alle speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.

8. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto dal Sindaco.

9. Le istanze e la documentazione prevista a corredo vanno presentate al competente Ufficio, **almeno 30 giorni prima della data prevista per l'inizio dell'occupazione del suolo pubblico**, utilizzando la modulistica all'uopo prevista e disponibile presso il competente ufficio.

Art. 26

Specificazioni

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'art. 24 si distinguono in:

- a) **occasional**i: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superino la durata complessiva di **giorni dieci** e non abbiano alcun scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;
- b) **temporane**e: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando superino la durata complessiva di giorni dieci, o abbiano scopo, anche indiretto, di lucro, ovvero non rivestano alcuno dei particolari interessi di cui alla lettera a), nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito, di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;
- c) **stagionali**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongano ogni anno;
- d) **annuali**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.

2. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.

3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

(la sanzione è da Euro 50,00 a Euro 300,00).

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

Art. 27

Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, nonché, se del caso, anche dal parere della Commissione di Vigilanza, con allegata la documentazione relativa a:

- modalità di occupazione;
- strutture che si intende utilizzare;
- impianti elettrici;
- modalità di smaltimento dei rifiuti.

(Per la violazione del comma 1 si applica la sanzione da Euro 250,00 a Euro 1.500,00).

2. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, nello stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e ai criteri previsti dalla normativa Nazionale e Regionale.

3. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate **almeno 30 giorni** prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.

4. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica.

5. L'autorizzazione per l'occupazione può essere, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali, di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.

6. Relativamente al comma 5 del presente articolo, l'Amministrazione Comunale si riserva di valutare, di volta in volta e secondo il sito e la consistenza della manifestazione, la loro applicabilità.

Art. 28

Occupazioni con spettacoli viaggianti

1. L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante è disciplinata da specifico regolamento comunale, qualora adottato, e può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 29

Occupazioni

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione

del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via o, quanto meno, l'isolato, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1., anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali.

Art. 30

Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.

2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1. su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.

(Per la violazione ai commi 1) e 2) si applica la sanzione da Euro 100,00 a Euro 600,00).

3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità.

4. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente alla autorizzazione della pubblicità.

Art. 31

Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo pubblico per l'effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di

servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione al Comando di Polizia Municipale nonché quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale.

(per la violazione del comma 1 si applica la sanzione da Euro 50,00 a Euro 300,00).

2. La comunicazione di cui al comma 1), contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari da parte dell'Ufficio Viabilità in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

4. In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico.

Art. 32

Occupazioni per traslochi

1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza, predisposta su apposito modello, in duplice copia, una delle quali in bollo, al Comando di Polizia Municipale, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

(per la violazione del comma 1 si applica la sanzione da Euro 50,00 a Euro 300,00).

2. Accertato che nulla osti, il Comando di Polizia Municipale restituisce la copia in bollo sulla quale ha apposto il visto autorizzante, dopo la comprova dell'avvenuto assolvimento dei tributi dovuti.

3. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

(per la violazione del comma 3 si applica la sanzione da Euro 25,00 a Euro 150,00).

Art. 33

Occupazioni del soprassuolo

1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di bracci, fanali e simili su aree pubbliche o

aperte al pubblico.

(per la violazione del comma 1 si applica la sanzione da Euro 50,00 a Euro 300,00).

2. Per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni in proposito dettate dal Regolamento sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

Art. 34

Occupazioni di altra natura

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.

2. Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

(per la violazione dei commi 1 e 2 si applica la sanzione da Euro 50,00 a Euro 300,00).

Art. 35

Occupazioni per comizi e raccolta di firme

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui all'art. 25, comma 3). L'autorizzazione deve **essere richiesta almeno dieci giorni prima**. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

(per la violazione del comma 1) si applica la sanzione da Euro 25,00 a Euro 150,00).

2. Con specifico provvedimento della Amministrazione comunale sono individuati luoghi per l'occupazione dei quali sono ridotti i termini per la presentazione della domanda.

Art. 36

Mestieri girovaghi

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 121 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, (T.U.L.P.S.), l'esercizio di mestieri girovaghi è soggetto ai seguenti limiti e divieti:

1. Limiti.

Il mestiere girovago di saltimbanco, cantante, suonatore di piazza, può essere svolto, nello stesso luogo, per periodi **non superiori ai 60 minuti**; le soste possono essere fatte solo in luoghi che distino tra di loro 500 metri. Per luogo si intende la superficie occupata durante la sosta.

(per la violazione si applica la sanzione da Euro 50,00 a Euro 300,00).

- Qualora nello spettacolo vengano utilizzate torce o oggetti simili, il suolo sottostante dovrà essere adeguatamente protetto al fine di evitare imbrattamenti e/o danneggiamenti della pavimentazione.

(per la violazione si applica la sanzione da Euro 100,00 a Euro 600,00).

2. Divieti.

È vietato l'esercizio di mestieri girovaghi, nei seguenti luoghi:

- a) in corrispondenza ed in prossimità di intersezioni stradali semaforizzate e non.
- b) di fronte a vetrine ed ingressi.
- c) in Piazzale Roma.

(per la violazione delle lett. a), b) e c) del punto 2. si applica la sanzione da Euro 25,00 a Euro 150,00);

3. Deroche.

a) In deroga ai limiti ed ai divieti di cui al presente articolo, l'esercizio di mestieri girovaghi è ammesso, previa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Polizia Municipale.

b) L'esercizio della attività dei c.d. "Madonnari" deve essere previamente autorizzata dall'ufficio comunale competente tenuto conto delle modalità di svolgimento di detta attività. È vietato lo svolgimento della attività effettuata direttamente su suolo pubblico. È consentita l'occupazione di suolo pubblico, previa autorizzazione, con teli, pannelli e simili, appoggiati su suolo pubblico, successivamente disegnati senza danneggiamento al manto stradale.

(per la violazione della lett. b) si applica la sanzione da Euro 25,00 a Euro 150,00);

Art. 37

Mendicità

1. È fatto divieto di mendicare nei seguenti luoghi:

- a) *In corrispondenza ed in prossimità di intersezioni stradali semaforizzate e non.*
- b) *Nelle aree di svolgimento di mercati ambulanti.*
- c) *Di fronte a vetrine ed ingressi.*
- d) *Tra la ferrovia e il mare.*
- e) *Cimitero.*
- f) *Altri luoghi indicati dall'Amministrazione Comunale.*

2. *In ogni caso l'attività deve essere compiuta in maniera itinerante con soste non superiori a trenta minuti nello stesso luogo.*

3. *Le soste possono essere fatte solo in luoghi che distino tra di loro almeno 500 metri. Per luogo si intende la superficie occupata durante la sosta.*

(per la violazione delle lett. a),b), c), d),e), f) del comma 1. e per la violazione dei commi 2. e 3., si applica la sanzione da Euro 25,00 a Euro 150,00);

Art. 38

Acquisto ed assunzione di stupefacenti su suolo pubblico

1. *Fatto salvo quanto già disposto in materia dalla legge statale, è vietato l'acquisto ovvero l'assunzione delle sostanze stupefacenti di cui alla richiamata normativa statale, condotti su suolo pubblico o su suolo privato soggetto a pubblico passaggio.*

(per la violazione si applica la sanzione da Euro 150,00 a Euro 900,00).

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 39

Disciplina sull'occupazione di suolo pubblico e/o privato all'esterno degli esercizi commerciali, pubblici esercizi ed esercizi similari nel periodo estivo (01 aprile – 30 settembre).

1. *Il presente articolo disciplina le occupazioni di suolo pubblico e/o privato sulla parte del territorio comunale compreso fra la SS.16 e il lungomare, Portoverde incluso.*

2. *Ai fini della presente disciplina con le espressioni:*

a) **“suolo pubblico”** *si intende l'area di dominio pubblico appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune;*

b) **“suolo privato d'uso pubblico”** *si intende l'area di proprietà privata soggetta a*

servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge;

c) **“area privata aperta”** si intende qualsiasi area di proprietà privata, su cui di fatto è consentita la possibilità di accesso e la circolazione al pubblico, ossia di tutti i soggetti diversi dai titolari dei diritti sull'area stessa;

d) **“espositori per la merce”** si intende: vetrine, carrelli, banchi, manichini, ceste/cesti in vimini o materiali similari montati su strutture di sostegno tipo carrello.

Le domande effettuate su apposita modulistica fornita dal competente ufficio saranno valutate dalla Giunta Municipale che potrà concedere deroghe e/o imporre limiti al contenuto della richiesta.

3. ESERCIZI COMMERCIALI.

a) l'occupazione da parte degli esercizi commerciali deve essere effettuato lungo i lati dell'esercizio, senza superare in larghezza il fronte dello stesso (o i fronti dello stesso nel caso dei negozi “ad angolo”).

b) Visto quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del citato D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, l'occupazione può essere effettuata per una profondità massima, misurata dal “filo muro” dell'esercizio, non superiore alla metà del marciapiede o area adibita al transito pedonale, sempre che rimanga libera una zona per il transito dei pedoni profonda non meno di **mt. 1,20** (misurata, verso il fronte dell'esercizio, dalla linea di confine del marciapiede o area adibita al transito pedonale con l'area adibita alla circolazione e sosta dei veicoli) e, in ogni caso, per una profondità massima non superiore a mt. 2,00.

c) E' consentito collocare, all'esterno di ogni esercizio, un numero massimo complessivo di **2** sedie tipo “regista”, ad uso dei relativi titolari e/o del personale dipendente, a condizione che ciò non costituisca pericolo o intralcio alla circolazione pedonale.

d) E' fatto assoluto divieto di:

- occupare le banchine e le aree destinate alla circolazione dei veicoli con ogni genere di espositori per la merce, tavoli, panche, piante per decorazioni e sedie.
- Apporre frontalmente e lateralmente alle tende esterne qualunque tipo di telo provvisorio.
- Appendere o appoggiare la merce agli alberi, alle colonne e/o muri esterni dei fabbricati, alle porte d'ingresso degli esercizi, alle reti di confine, ai muretti di cinta, ai pali della luce e della segnaletica, alle insegne, alle tende solari o tettoie e alle relative strutture di sostegno.
- Appendere la merce in corrispondenza degli ingressi dei locali, anche se collocata all'interno dell'esercizio, in modo tale che la stessa insista sulle entrate.
- Utilizzare, come contenitori per esporre la merce qualsiasi altra attrezzatura, anche tecnologica, idonea all'esposizione, alla commercializzazione e/o alla lavorazione di prodotti, o comunque utilizzata ai fini commerciali, che non rientri o sia difforme dalla tipologia elencata al precedente punto 2. lettera d) del presente articolo.
- Collocare a terra la merce in esposizione.

- L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

(la sanzione per la violazione al presente articolo è da Euro 100,00 a Euro 600,00).

4. PUBBLICI ESERCIZI.

a) l'occupazione esterna da parte dei **pubblici esercizi** (bar e ristoranti) mediante tavoli, sedie tipo regista e piante per decorazioni, è consentita nelle zone pedonali e Z.T.L. per una profondità massima di mt. 2,00 (misurata, verso il fronte dell'esercizio, dalla linea di confine del marciapiede o area adibita al transito pedonale con l'area adibita alla circolazione e sosta dei veicoli) e, in ogni caso, purchè rimanga libera una zona larga non meno di mt. 1,20 per consentire la circolazione dei pedoni.

b) E' fatto assoluto divieto di:

- occupare le banchine e le aree destinate alla circolazione dei veicoli con tavoli, panche, piante per decorazioni e sedie, anche se utilizzate dai titolari degli esercizi e/o al personale dipendente.
- Apporre frontalmente e lateralmente alle tende esterne qualunque tipo di telo provvisorio.

- DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER VIA REPUBBLICA LATO RICCIONE

c) l'occupazione esterna da parte dei **pubblici esercizi** (bar, ristoranti e alberghi con corpo avanzato) mediante tavoli, sedie tipo "regista" e piante per decorazioni, è consentita, nel periodo estivo, nelle zone pedonali e/o Z.T.L. per una profondità massima **di mt. 2,40**, misurata a ml. 3,00 perpendicolarmente all'asse stradale coincidente con l'asse della canalina di scolo delle acque piovane.

- DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER VIA LITORANEA NORD.

d) l'occupazione esterna da parte dei **pubblici esercizi** (bar e ristoranti) mediante tavoli, sedie tipo "regista" e piante per decorazioni, è consentita nelle isole di sabbia creatosi con il nuovo lungomare per una superficie massima pari al 30% dell'isola stessa, lato Via Litoranea, senza superare il fronte dell'esercizio. La manutenzione e pulizia del restante 70% dovrà essere effettuata dal richiedente pena la revoca dell'autorizzazione.

- LOCALITA' PORTOVERDE.

e) Per la località di Portoverde, stante la particolare conformazione della zona, la regolamentazione delle occupazioni di suolo pubblico, verrà disciplinata con apposita ordinanza sindacale.

(le sanzioni per la violazione del presente articolo sono da Euro 100,00 a Euro 600,00).

5. ATTIVITA' ARTIGIANALI.

a) L'occupazione esterna da parte delle **attività artigianali**, su aree private, quali gelaterie, rosticcerie, pizzerie al taglio e gastronomie in genere da asporto, **salvo che non si configuri una vera e propria attività di somministrazione di alimenti e/o bevande**,

è consentita esclusivamente per la collocazione di sedute quali panche, sedie e poltroncine per un massimo di n. 20 posti a sedere.

b) E' consentito collocare all'esterno di ogni attività un numero massimo di 2 sedie tipo "registra", ad uso dei relativi titolari e/o del personale dipendente, a condizione che ciò non costituisca pericolo o intralcio alla circolazione pedonale.

(per la violazione di cui si applica la sanzione da Euro 50,00 a Euro 300,00)

Art. 40

Occupazioni per temporanea esposizione

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni cinque e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.

(per la violazione si applica la sanzione da Euro 50,00 a Euro 300,00).

2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.

3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 41

Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 42, in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, in base alla specifica ordinanza sindacale che pone limiti e divieti per l'esercizio del commercio al dettaglio in forma itinerante.

2. Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali od annuali, le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa.

3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione temporanea che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e/o Z.T.L. e aree di particolare interesse ambientale è subordinata al parere favorevole del competente ufficio comunale.

(per la violazione si applica la sanzione da Euro 100,00 a Euro 600,00).

Art. 42

Commercio in forma itinerante

1. *L'attività è regolamentata dalla specifica ordinanza sindacale.*
2. *Al titolari delle autorizzazioni commerciali in forma itinerante, oltre ai limiti imposti dalla specifica ordinanza sindacale prima richiamata, è altresì vietato:*
 - a) *posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale, ovvero nella specifica ordinanza comunale che fissa i limiti e i divieti per l'esercizio di tale attività;;*
 - b) *esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, nonché nelle zone cittadine;*
 - c) *sostare nello stesso punto per più di un'ora nella stessa giornata, trascorsa la quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 500 metri dal punto precedentemente occupato;*
 - d) *a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di luoghi di cura e di cimiteri;*
 - e) *a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polveri o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non è consentita ad una distanza inferiore a metri 100 dai servizi igienici e a metri 200 dai depositi di rifiuti;*
 - f) *iniziare l'attività prima delle ore 7:00 e non dovrà concludersi dopo le ore 20:00 ;*
 - g) *esercitare il commercio itinerante in parchi ed in giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversino. In essi, è tuttavia consentita la vendita di caldarroste, sorbetti, gelati e altri simili prodotti, purché effettuata con veicoli di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali, sempre che il venditore sia in possesso della prescritta autorizzazione commerciale.*

(Le violazioni di cui al punto 1. e 2. vengono sanzionate da Euro 50,00 a Euro 300,00.)

TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 43

Disposizioni generali

1. *Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.*

(per la violazione si applica la sanzione da Euro 50,00 a Euro 300,00)

2. *Il Servizio Ambiente Comunale, l'ARPA o l'Unità Sanitaria Locale, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.*

3. *Nei casi di incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili*

abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta del Servizio Ambiente Comunale, l'ARPA o l'Unità Sanitaria Locale, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.

4. E', comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.

(per la violazione si applica la sanzione da Euro 50,00 a Euro 300,00)

Art. 44

Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti, hanno l'obbligo di rispettare l'ordinanza sindacale con la quale si regolamenta l'orario degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le modalità di funzionamento delle attività di concertino e all'installazione ed uso di apparecchi radio-televisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini.

(per la violazione si applica la sanzione da Euro 516,00 a Euro 3.098,00).

2. Ai soggetti di cui al comma 1. è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

(per la violazione si applica la sanzione da Euro 100,00 a Euro 600,00).

3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Art. 45

Suoni e rumori nelle case e nei luoghi di convivenza e di riunioni

Dalle ore 00.00 alle ore 8.00, e dalle 13.00 alle ore 16.00 nel periodo dal 1 aprile al 30 settembre e dalle ore 23.00 alle ore 8.00 nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo è vietato nelle case di abitazione, nei luoghi di convivenza (strutture alberghiere, extralberghiere, case di cura, convivenze, ecc.) il canto ed il suono di strumenti musicali, giradischi e simili come pure fare rumori molesti, in modo da recare disturbo alla quiete dei vicini, dei condomini, dei degenti ecc.). Gli impianti di allarme antifurto installati negli immobili devono essere sottoposti a manutenzione onde evitare malfunzionamenti che possono provocare inneschi accidentali tali da provocare allarmi infondati e molestia ai vicini .

(per la violazione si applica la sanzione da Euro 100,00 a Euro 600,00).

Art. 46

Botti e petardi

È vietato:

1. *L'uso improprio di botti, petardi, fiale puzzolenti, polveri pruriginose, nonché di altri articoli fastidiosi e molesti.*

(per la violazione si applica la sanzione da Euro 25,00 a Euro 150,00).

2. *L'uso improprio di bombolette spray schiumogene e coloranti, nonché di altri articoli fastidiosi e molesti .*

(per la violazione si applica la sanzione da Euro 25,00 a Euro 150,00).

3. *L'uso dei cosiddetti "cannoncini" per allontanare i volatili dalle colture agricole è consentito ad una distanza non inferiore a mt. 200 dalle abitazioni e nelle fasce orarie comprese fra le ore 09.00 e le ore 12.30 e fra le ore 16.00 e le ore 19.00.*

(per la violazione si applica la sanzione da Euro 100,00 a Euro 600,00).

Art. 47

Lavoro notturno

1. *Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22,00 e le ore 06,00.*

(per la violazione si applica la sanzione da Euro 100,00 a Euro 600,00).

2. *L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22,00 e le ore 06,00 è subordinata al preventivo parere dei competenti Uffici e della Unità Sanitaria Locale ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.*

3. *Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dall' Ufficio Ambiente Comunale e dall'Unità Sanitaria Locale il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1..*

Art. 48

Circoli privati

1. *Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo 43, commi 1. e 2.*

Art. 49

Abitazioni private

1. *Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.*
2. *Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 08.00 e dopo le ore 22.00.*
3. *Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.*
4. *Il divieto di cui al comma 1. non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e nel rispetto della specifica ordinanza sindacale che regola l'orario dei cantieri Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.*

(per le violazioni si applica la sanzione da Euro 100,00 a Euro 600,00).

Art. 50

Strumenti musicali

1. *Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.*
2. *Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 13.00 alle ore 16.00 e dalle ore 21.00 alle ore 09.00 salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.*

(per le violazioni si applica la sanzione da Euro 100,00 a Euro 600,00).

Art. 51

Dispositivi acustici antifurto

1. *Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.*
2. *La disposizione del comma 1. vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.*
